



Tel. 0322885511
Fax 0322858042

COMUNE DI SUNO
Piazza 14 Dicembre n.5 – 28019 SUNO (NO)
CODICE FISCALE 00419850037

e-mail: comune@comune.suno.novara.it
www.comune.suno.novara.it

IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTO 1^ RATA ANNO 2024

Si informa che:

dal 01.01.2020 è entrata in vigore la nuova IMU di cui all'art.1, commi da 738 a 783, della Legge 27.12.2019, n.160.

ENTRO IL 17 GIUGNO 2024

scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU.

In base al comma 762 della Legge sopra citata il dovuto **IMU - Imposta Municipale Propria - ACCONTO 2024** è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e la detrazione dell'anno 2023, di seguito riportate, tenendo comunque conto delle variazioni di possesso intervenute fino alla data di versamento:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C/7): aliquota pari al 6,00 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 8,40 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille;
- Detrazione per abitazione principale €.200,00
(categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze)

Considerato che, con delibera C.C. n.47 del 20.12.2023 le aliquote e detrazioni sopra riportate sono state confermate anche per l'anno 2024, resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 17 giugno, al versamento in autoliquidazione dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso.

Novità 2024:

- Esenzione per *gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali, ENC.*
(L'art.1, comma 71 legge n.213/2023 - Legge di Bilancio 2024)

Ai fini dell'esenzione, gli immobili si intendono "posseduti" anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile – con modalità non commerciali – esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono soggetti passivi dell'imposta:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati;
- i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

Sono tenute al versamento dell'IMU:

- ABITAZIONI PRINCIPALI CAT. A/1 - A/8 E A/9
- ALTRI IMMOBILI
- IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D
- AREE FABBRICABILI
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
- TERRENI
- FABBRICATI SOSTRUITI DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA

È confermata l'**esenzione** dall'imposta **dei terreni agricoli** situati nelle aree di collina individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14.06.1993 (**dal foglio n.1 al foglio n.9, e fogli nn.12-13 e 14**).

È confermata la **riduzione del 50%** della base imponibile per le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9), possedute a titolo di proprietà o usufrutto a favore di coloro che concedono in uso gratuito un immobile ad uso abitativo a parenti in linea retta, entro il primo grado (genitore-figlio) che la utilizzano come abitazione principale sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante (proprietario - soggetto passivo IMU) deve avere la residenza nello stesso Comune (Suno) in cui si trova l'immobile concesso in uso gratuito.
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza e degli immobili dati in comodato.

Per usufruire dell'agevolazione il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente entro venti giorni dalla data del contratto stesso (art.13 comma 1 D.P.R. n. 131/1986):

- il comodatario l'immobile concesso in comodato come "abitazione principale";
- il comodante deve presentare la dichiarazione IMU, attestando il rispetto delle condizioni richieste.

La base imponibile delle **aree edificabili** è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”. La Giunta Comunale con atto n.108 del 13.11.2023 ha deliberato i seguenti valori per l’anno 2024:

ARTICOLO N.T.A. PRGC	DEFINIZIONE AZZONAMENTO AREA PRGC	VALORE IMMOBILE (€/m2)
Articolo 22	Aree residenziali di completamento	€/m2 30,00
Articolo 23	Aree residenziali di completamento a concessione convenzionata e/o S.U.E.	€/m2 25,00
Articolo 24	Aree residenziali di riconversione urbanistica	€/m2 30,00
Articolo 25	Aree per edilizia economica e popolare	€/m2 25,00
Articolo 28	Aree per insediamenti artigianali esistenti e confermate	€/m2 20,00
Articolo 29	Aree per insediamenti produttivi artigianali di nuovo impianto	€/m2 25,00
Articolo 30	Aree per insediamenti industriali esistenti confermate	€/m2 25,00
Articolo 31	Aree per insediamenti industriali di nuovo impianto	€/m2 30,00
Articolo 31.2	Aree per insediamenti artigianali – industriali localizzate all’interno del tessuto urbano residenziale	€/m2 20,00
Articolo 33	Aree per insediamenti direzionali e/o commerciali esistenti e confermate	€/m2 30,00
Articolo 34	Area per insediamenti commerciali della grande distribuzione	€/m2 35,00
Articolo 35	Aree per insediamenti direzionali e/o commerciali di nuovo impianto	€/m2 32,00
Articolo 36	Aree per insediamenti turistico-ricettivi esistenti e confermate	€/m2 35,00
Articolo 37	Aree per insediamenti turistico-ricettivi di nuovo impianto	€/m2 35,00
Articolo 43	Aree per strutture sanitario-assistenziali private esistenti e confermate	€/m2 25,00
Articolo 44	Aree per attrezzature di assistenza specialistica veterinaria	€/m2 25,00
Articolo 45	Aree a servizi sociali ed attrezzature di interesse comunale e generale	€/m2 12,00

CODICI PER IL VERSAMENTO

L’IMU si versa esclusivamente attraverso il modello F24, disponibile nelle banche e negli uffici postali, o con bollettino di conto corrente postale con esso compatibile.

L’imposta è destinata interamente al Comune, eccetto per il gruppo catastale D per il quale l’imposta è versata in parte allo Stato (7,60 per mille), utilizzando i seguenti codici tributo:

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale	3912	----
Fabbricati rurali	3913	----
Terreni	3914	----
Aree edificabili	3916	----
Altri fabbricati	3918	----
Fabbricati ad uso produttivo gruppo D	3930	3925

Il codice catastale del Comune di Suno è L007.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Si ricorda che sul sito internet del Comune di Suno ed in alternativa, collegandosi al sito "<http://www.amministrazionicomunali.it>" è possibile calcolare l'imposta e stampare il modello F24.

L'ufficio tributi è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni nei seguenti orari di ricevimento: **Lunedì** dalle 10.00 alle 12.00 e **Giovedì** dalle 15.00 alle 17.00

Tel.0322885511 – Interno 2

Cell.3534185760

E-mail comune@comune.suno.novara.it

antonella.pantaleo@comune.suno.novara.it

Pec suno@cert.ruparpiemonte.it